REGOLAMENTO (CE) N. 2387/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1994, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1724/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/94 [4], ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, da un lato, i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento, beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto comunitario e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che, nell'attesa di trarre delle conclusioni dell'esame delle informazioni complementari fornite dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio di approvvigionamento nonché il numero di animali riproduttori di razza pura, per un nuovo periodo limitato a due mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine agli importi indicati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, l'allegato II e l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1724/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 90.
[4] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, congelate	3 168
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue ; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	2 000
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale, tranne di oca o di anatra	100
	Altre preparazioni e conserve contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	667
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	434
1602 49	Altre, compresi i miscugli	584

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 000	18
0203 12 11 100	18
0203 12 19 100	18
0203 19 11 100	18
0203 19 13 100	18
0203 19 15 100	12
0203 19 55 120	10
0203 19 55 190	10
0203 19 55 311	7
0203 19 55 391	7
0203 21 10 000	18
0203 22 11 100	18
0203 22 19 100	18
0203 29 11 100	18
0203 29 13 100	18
0203 29 15 100	12
0203 29 55 120	10
0203 29 55 190	10
0203 29 55 311	7
0203 29 55 391	7
1601 00 10 100	13
1601 00 91 100	25
1601 00 99 100	15
1602 20 90 100	13
1602 41 10 100	13
1602 41 10 210	35
1602 41 10 290	11
1602 42 10 100	13
1602 42 10 210	25
1602 42 10 290	11
1602 49 11 110	13
1602 49 11 190	25
1602 49 13 110	13
1602 49 13 190	20
1602 49 15 110	13
1602 49 15 190	20
1602 49 19 110	8
1602 49 19 190	17
1602 49 30 100	13
1602 49 50 100	7

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (1) :		
	— animali maschi	27	400
	— animali femmine	367	350

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »